



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 DEL 31 maggio 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 24 maggio 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Eugenia Croce, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 38

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

a carico:

sig. Francesco FLACHI

Il procedimento.

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 28/01/2007, al termine della gara Sampdoria-Inter, valevole per il campionato di Serie A, è stata riscontrata la positività del calciatore Francesco Flachi, tesserato per la Soc. Sampdoria. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di metaboliti di cocaina.

Con lettera del 21/02/2007, il Segretario Generale della FIGC ha trasmesso a questa Commissione la nota pervenuta in pari data dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, relativa all'esito delle analisi. Preso atto di tale segnalazione, la Commissione – con decisione pubblicata nel CU n. 237 del 22/02/2007 – ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Flachi.

In data 20/04/2007, la Commissione ha disposto, ex art. 15 comma 3 C.G.S., il rinnovo della sospensione in via cautelare, con decisione pubblicata nel CU n. 324.

Con nota del 27/02/2007 il Flachi faceva pervenire la richiesta di effettuazione delle operazioni di controanalisi, le quali confermavano l'esito di positività riscontrato in sede di prime analisi.

In data 10/04/2007, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato, alla presenza dei suoi avvocati, il Flachi in merito alla positività riscontrata.

Questi, pur non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha sostenuto la propria assoluta inconsapevolezza in ordine all'assunzione della sostanza riscontrata, quasi certamente riconducibile, a suo dire, ad una sigaretta "maneggiata" da uno sconosciuto e a lui dallo stesso offerta (già acceso, dopo che era stata rifiuta da altre persone) al termine di una cena tenutasi la sera di venerdì 26 gennaio, giorno della nascita del suo secondo figlio.

A detta del Flachi, quindi, si sarebbe trattato di una leggerezza legata all'insistenza dello sconosciuto, alla stato di ebbrezza, all'euforia per la nascita del figlio e all'assoluta certezza di non dover giocare la domenica successiva (a causa di un infortunio – una contrattura - occorso il 24 gennaio e diagnosticatogli dal medico sociale della squadra immediatamente dopo la gara e confermatogli la mattina successiva, giovedì 25 gennaio).

In data 16/04/2007 l'Ufficio di Procura Antidoping procedeva a sentire, in qualità di persone informate dei fatti, i calciatori Berti e Accardi, compagni di squadra del Flachi e presenti alla cena del 26 gennaio (i quali confermavano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti proposta dal deferito) ed il medico sociale dottor Baldari (il quale a sua volta confermava l'infortunio del calciatore ed il suo successivo, ancorché inaspettato, recupero).

L'Ufficio di Procura Antidoping ha provveduto a disporre il deferimento del Flachi agli Organi di giustizia competenti con atto del 3/05/2007, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario Generale della FIGC.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Flachi ha inviato una memoria difensiva, nella quale ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, affermando di non aver commesso, né volontariamente né inconsapevolmente, l'infrazione contestatagli.

In particolare, viene rilevato che, diversamente da quanto riportato nell'atto di deferimento, nel caso di specie troverebbero applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10.5.1. ed in subordine quelle di cui all'art. 10.5.2. del vigente Regolamento Antidoping, in quanto, in primo luogo, nessuna condotta colposa o negligente potrebbe essere imputata al deferito e, in ogni caso, l'eventuale colpa o negligenza del Falchi sarebbe "non significativa".

A ciò si aggiunga, a detta della difesa del Falchi, che la sottoscrizione della memoria difensiva da parte del deferito unitamente alle dichiarazioni dallo stesso rese all'Ufficio di Procura Antidoping integrerebbero, se valutate congiuntamente ed unitariamente, il concetto di "formale attestazione" di cui all'Appendice del Regolamento Antidoping. Il Flachi quindi avrebbe ampiamente illustrato, spiegato e provato come la sostanza vietata sia entrata nel suo organismo, a sua totale insaputa e senza che lo stesso potesse sapere o sospettare alcunché, neanche esercitando la massima cautela. "Attestazione" peraltro integralmente confermata dai tre testimoni ascoltati dall'Ufficio di Procura Antidoping, con questo ritenendo il Flachi di aver assolto all'onere di provare i fatti, secondo quel grado di probabilità richiesto dall'art. 3.1 del vigente Regolamento Antidoping.

In via subordinata, il Flachi sostiene altresì che le proprie attestazioni alla Procura Antidoping connotano come "non significativa" la colpa o la negligenza allo stesso eventualmente addebitabile in relazione alla violazione del Regolamento Antidoping.

Nessuna colpa "incauta" sarebbe infatti imputabile al deferito – a detta della difesa – non solo non avendo sospettato ma non potendo in alcun modo sospettare, anche per lo stato di ebbrezza in cui si trovava, che la sigaretta offerta da uno sconosciuto (o meglio, di un soggetto del quale non si conoscevano le generalità ma che, nel corso della serata, ne era

diventato l'animatore) potesse contenere una sostanza vietata. Sigaretta che il Flachi non necessariamente poteva riconoscere in quella vista maneggiare dai due sconosciuti poco prima.

Infine, la difesa del Flachi afferma essere scientificamente provato che l'assunzione di cocaina non può avere incidenza alcuna (se non negativa) sulla prestazione sportiva.

Incontestata sarebbe poi la circostanza che l'ingresso nell'organismo del Flachi della sostanza vietata – considerato l'esiguità della concentrazione di Benzoilecgonina rinvenuta nel campione di urine - sia avvenuto in un arco di tempo immediatamente precedente una gara alla quale il Falchi stesso aveva la certezza (come confermato dal medico sociale della Sampdoria) di non partecipare, visto il precedente infortunio. Per questi motivi e richiamando l'ultimo aggiornamento della Lista delle sostanze vietate approvato dalla WADA (gennaio 2007) – il quale distingue chiaramente le sostanze vietate “in competizione e fuori competizione” da quelle vietate solo “in competizione”, come appunto la cocaina – il rinvenimento della sostanza vietata nell'organismo del Flachi non può configurarsi, a detta del deferito, come “doping”, non essendo avvenuto nell'immediatezza dell'evento sportivo (evento che nel caso di specie il Falchi aveva la certezza di non disputare).

Per questi motivi – oltre che per l'assenza di precedenti e per la propria condotta processuale - il deferito ha chiesto il proscioglimento ex art. 10.5.1 del Regolamento in vigore ovvero, in subordine, la riduzione della pena nella misura massima consentita in base all'art. 10.5.2 del Regolamento stesso.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna del Flachi alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni due.

E' comparso altresì il Flachi, insieme al consulente di parte dottor Silvano Zancaner ed assistito dai propri difensori, i quali – richiamandosi al contenuto della propria memoria - hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il deferito, considerato che non vi è alcuna contestazione circa la correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di metaboliti di cocaina (Benzoilecgonia), osserva che il comportamento del Flachi è sanzionabile, perché integra la violazione dell'art. 2.1 del Regolamento Antidoping adottato dal CONI, oggi in vigore.

Questa Commissione non può che confermare quindi l'orientamento costantemente seguito dagli organi di giustizia sportiva, secondo cui anche la “sola” presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite è considerata una violazione del Regolamento Antidoping.

Infatti, la sostanza assunta (cocaina) rientra tra quelle per le quali è disposto il divieto di assunzione, a norma della “Lista delle sostanze e delle pratiche vietate” del CONI, entrata in vigore nel gennaio 2007.

In merito alla invocata non punibilità del Falchi per assunzione di una sostanza indicata nella Lista WADA come vietata solo “*in competizione*” (stante la asserita certezza del tesserato, al momento dell'assunzione, di non partecipare alla successiva competizione del 28/01/2007), questa Commissione ritiene che la distinzione fra sostanze vietate “*in competizione e fuori competizione*” e quelle vietate solo “*in competizione*” attiene al momento in cui esse vengono rinvenute nell'organismo dell'atleta a seguito di controlli (come fra l'altro confermato dalla stessa definizione di “*fuori competizione*” contenuta nell'Appendice al Regolamento Antidoping). In altri termini, tale diversa catalogazione mira a distinguere le sostanze che sono da considerarsi proibite indipendentemente dal momento in cui vengono rinvenute

nell'organismo dell'atleta (e quindi anche "lontano" da una competizione ed in nessun modo ad essa collegate) da quelle diverse sostanze – come appunto la cocaina - che sono invece vietate solo laddove riscontrate in occasione di una gara. E questo indipendentemente dal loro reale effetto sulla prestazione dell'atleta. Non va infatti dimenticato che l'inclusione di una sostanza nella Lista di quelle vietate non risponde solo alla sua capacità di alterare la prestazione sportiva dell'atleta, ma anche alla sua pericolosità per la salute dello stesso ed alla sua contrarietà allo spirito sportivo.

Nel caso specifico, il metabolita della cocaina – sostanza inclusa fra quelle vietate solo "*in competizione*" – è stato rinvenuto nell'organismo del Flachi a seguito di un controllo antidoping effettuato "in occasione" di una gara alla quale il Flachi stesso ha partecipato, configurando tale assunzione come violazione del Regolamento Antidoping.

Tale dato normativo rende quindi superflua ogni ulteriore indagine in merito alle preventive condizioni fisiche del Flachi rispetto alla gara (e alla sua idoneità o meno a prenderne parte) nonché agli effetti che si determinano sugli atleti a seguito della assunzione di tale sostanza.

Accertata pertanto la violazione al Regolamento Antidoping, a questa Commissione non resta che valutare la presenza delle circostanze esimenti o di quelle attenuanti di cui all'art. 10.5 invocate dalla difesa.

A tale proposito, va preliminarmente rammentato che l'esclusione o la riduzione delle sanzioni sono ammissibili solo nei casi in cui le circostanze (esimenti o attenuanti) siano realmente eccezionali. A tale riguardo, le prospettazioni difensive non sono in alcun modo idonee ad escludere la responsabilità del Flachi.

Ad avviso della Commissione, nel caso specifico, non sussistono infatti i presupposti per la concessione delle esimenti e delle attenuanti di cui all'art. 10.5. del Regolamento Antidoping oggi in vigore, concernenti l'annullamento o la riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.

Non l'esimente di cui all'art. 10.5.1., non avendo il deferito provato in alcun modo - nemmeno sulla base di quel grado di probabilità richiesto dall'art. 3.1 del vigente Regolamento Antidoping - di essere esente da colpa o negligenza nell'assunzione della sostanza vietata; non l'attenuante di cui all'art. 10.5.2., non potendo la condotta colposa o negligente del Falchi – e quindi la sua responsabilità - considerarsi come "non significativa" in riferimento alla violazione commessa.

Va rammentato che, per costante giurisprudenza applicativa della normativa antidoping, gli atleti sono responsabili di ciò che ingeriscono e della condotta delle persone a cui affidano i loro alimenti e le loro bevande; a maggior ragione, essi sono responsabili della condotta di persone sconosciute atte a far loro ingerire, bere o, come nel caso specifico, fumare sostanze di incerta composizione.

Non può quindi costituire causa di giustificazione per un calciatore professionista accettare sigarette da sconosciuti senza accertarne l'integrità, la provenienza ed il contenuto, a maggior ragione avendo il calciatore avuto la percezione che gli stessi sconosciuti avessero precedentemente "maneggiato" una sigaretta e l'avessero poi offerta al gruppo secondo modalità a dir poco sospette (circolazione fra tutti i presenti di una sigaretta già accesa).

Poco importa ai fini dell'accertamento della colpa o della negligenza la circostanza che la sigaretta offerta fosse o meno esattamente quella precedentemente vista dal deferito nelle mani degli sconosciuti ed oggetto della loro manipolazione, avendo il Falchi accettato il rischio di assumere qualcosa di anomalo, ricevendo – e poi fumando - una sigaretta (come detto già accesa), proveniente proprio da quegli stessi sconosciuti.

D'altro canto, l'asserito stato di ebbrezza del Flachi non può in alcun modo escludere o attenuare la responsabilità dello stesso, essendo stata tale condizione di incapacità (totale o parziale) volontariamente procurata dal Flachi medesimo, come da generali principi giuridici.

Infine, non sussistono i presupposti per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 10.5.3., poiché il semplice fatto che l'incolpato abbia indicato agli organi inquirenti le circostanze che avrebbero portato alla, ancorché asseritamene inconsapevole, assunzione della sostanza vietata non integra quella "collaborazione fattiva" per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine e richiesta, per la riduzione della sanzione, dalla norma regolamentare. Non si vede infatti come la sottoscrizione della memoria difensiva da parte del deferito e le dichiarazioni dallo stesso rese all'Ufficio di Procura Antidoping possano assurgere a quella "formale attestazione" di cui all'Appendice del Regolamento Antidoping.

Tuttavia, considerata sia la vicenda nel suo insieme unitario, sia la circostanza che il Flachi è stato in passato sottoposto a numerosi controlli, tutti con esito negativo, tenuto altresì conto della condotta dell'incolpato nel corso del dibattimento odierno e della occasionalità del fatto, compiuto in presenza di una particolare situazione personale e familiare (con esclusione di un uso sistematico da parte del deferito di sostanze vietate), si giustifica una riduzione della sanzione che questa Commissione ritiene equo quantificare nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Flachi la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi 16 (sedici).

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 MAGGIO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese